



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 novembre 2018

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di revisione del Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD);

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 56/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Francesco Maffei;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").


Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra



accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 482/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.

1. In merito alla gestione dei residui, a seguito di richiesta istruttoria sul punto da parte della Sezione, l'Ente, con nota n. 16056/2018, ha evidenziato che *"...in riferimento ai dati contenuti al punto 1.2.10. "Gestione dei residui" e in particolare nel prospetto relativo alla composizione dei residui al 31.12.2015, si fa presente che i dati in esso contenuti sono comprensivi delle operazioni contabili effettuate a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2015.*

Oltre a tali variazioni, il prospetto di cui al punto 1.2.10.6 comprende altresì le variazioni intervenute a seguito del riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2015, come da determinazione del responsabile del settore economico finanziario n. 51 del 02.04.2016.

In merito ai residui si dettaglia quanto segue:

- ✓ *I residui eliminati riportati nella tabella 1.2.10.6 del Siquel, si riferiscono a residui cancellati, sia con il riaccertamento straordinario che con quello ordinario, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate e a residui reimputati agli esercizi successivi, in quanto non esigibili nell'anno;*
- ✓ *In merito ai residui passivi si evidenzia che la quasi totalità delle somme eliminate si riferisce al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 01.01.2015, mentre le variazioni maturate nei residui passivi nell'anno 2015 sono pari ad € 44.273,12 effettuate in fase di riaccertamento ordinario 2015, come risulta a pagina 21 della relazione dell'organo di revisione.*
- ✓ *non sono stati eliminati residui attivi...".*

Si raccomanda, pertanto, il non procrastinabile completamento della verifica delle condizioni di permanenza dei residui, in particolare di quelli attivi.

2. In merito alle garanzie prestate dal comune al 31/12/2015, a seguito di richiesta istruttoria sul punto da parte della Sezione, l'Ente, con nota n. 16056/2018, ha evidenziato in particolare che *"...in merito alle garanzie prestate dall'ente al 31.12.2015, si specifica che le stesse si riferiscono a n. 2 mutui contratti dall'associazione sportiva dilettantistica "Cavinese Airone", negli anni 2012 e 2014 (il primo per € 350.000,00 e il secondo per € 62.642,55), per un importo complessivo garantito in origine pari ad € 412.642,55. L'importo garantito al 31.12.2015 è pari ad € 376.882,01 corrispondente al debito residuo ancora da corrispondere all'Istituto di credito finanziatore da parte dell'associazione sportiva sopra citata...".*

Si raccomanda, pertanto, un costante monitoraggio in merito alle garanzie dall'Ente.

3. Il Comune ha approvato il Piano esecutivo di gestione in violazione del termine di cui



all'art. 169, comma 1 del TUEL.

L'Ente, con la menzionata nota istruttoria, conferma tale violazione adducendo che *“il Bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/03/2016, mentre il Piano esecutivo di gestione è stato adottato con delibera di Giunta n. 97 del 12/07/2016. Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 169, comma 1 del TUEL, è legato a sopravvenuti problemi di organizzazione interna sommati al fatto che l'ente ha dovuto sopperire alle numerose e improrogabili altre scadenze previste dalla normativa vigente con il poco personale a disposizione, tra il quale anche il responsabile del servizio finanziario, utilizzato in convenzione con altri enti”*.

4. Il comune, infine, ha fatto registrare incongruenze nella valorizzazione degli FPV, sia in sede di Rendiconto es. 2015 che di Bilancio di Previsione es. 2016-2018.

L'Ente, con la menzionata nota istruttoria, conferma tali incongruenze adducendo, in particolare in sede di rendiconto, che *“... nel redigere il prospetto del Siquel alla voce A) FPV parte corrente è stato indicato l'importo di € 492.382,89 anziché 407.380,56 (importo FPV al 01/01/2015) mentre alla voce C1) Impegni confluiti nell'FPV è stato indicato l'importo di € 0,00 invece di € 492.382,89 (importo FPV al 31/12/2015). Il saldo corretto di parte corrente al netto delle variazioni, depurato dall'errore materiale sopra indicato, è quindi pari ad € 189.689,66...”*.

Alla luce di tale menzionata modifica, il saldo di parte corrente passa da 767.074,88 euro a 189.689,66 euro (vedi lett. L del punto 1.1.1 del questionario R_2015) e pertanto considerando il saldo di parte capitale al netto delle variazioni pari a -188.057,01 euro (vedi lett. T del punto 1.1.1 del questionario R_2015) il saldo della gestione complessiva (L+T) risulta essere pari a 1.632,65 euro.

I valori riportati possono essere un segnale di difficoltà dell'Ente nello stabile mantenimento degli equilibri.

Pertanto alla luce di quanto emerso in sede istruttoria si invita l'ente ad una continua e puntuale verifica della solidità degli equilibri di bilancio.

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- invita l'Ente ad una maggiore efficienza nella gestione dei residui, in particolare di quelli attivi;
- raccomanda un costante monitoraggio in merito alle garanzie prestate dall'Ente (fidejussioni);
- accerta la violazione dell'art. 169, comma 1, TUEL, per ritardo nell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- invita l'Ente ad uno stabile mantenimento degli equilibri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.




Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2018.

Il Magistrato relatore

Francesco Maffei



Il Presidente f.f.

Maria Laura Prislei



Depositata in Segreteria il 28 NOV. 2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

